

P.E.C.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
attiurgenti.procura.civitavecchia@giustiziacert.it

ALLA REGIONE LAZIO
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

ALLA REGIONE LAZIO – DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE
direzionambiente@regione.lazio.legalmail.it

ALLA REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE,
RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE
direzionacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

ACEA / ACEAATO2 S.P.A.
acea.spa@pec.aceaspa.it

Ufficio Territoriale del Governo di Roma
p.e.c.: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
p.e.c.: MATTM@pec.minambiente.it

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
comune.anguillara@pec.it

COMUNE DI BRACCIANO
bracciano.protocollo@pec.it

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
protocollo@pec.trevignanoromano.it

PARCO NATURALE REGIONALE DI BRACCIANO E MARTIGNANO
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: LAGO DI BRACCIANO - ISTANZA DI INTERVENTO URGENTE –
RICHIESTA INIBIZIONE CAPTAZIONI ACEA ATO 2 S.P.A.

Per:

Dott.ssa Graziarosa Villani, nata a Roma il 03.07.1964, c.f. VLLGZR64L43H501V, residente in Anguillara Sabazia, via della Sorgente Claudia n. 28, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del **Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano e Martignano**, c.f. 97930270588, con sede legale il Trevignano Romano, via dell'Acquarella n. 11, che sottoscrive anche per conferimento di mandato, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Calvigioni (c.f. CLVSMN86M28H501D, p.e.c. avv.simone.calvigioni@pec.it) e Francesco Falconi (c.f. FLCFNC74R30H501F, fax 06/9996193, p.e.c. avv.falconi@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Anguillara Sabazia (RM), via A. Toscanini n. 12, c.a.p. 00061.

* * *

Si è appreso tramite un Comunicato stampa reso dal Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano che il concessionario AceaAto2 s.p.a. avrebbe intenzione di prelevare acqua dal Lago di Bracciano a partire da lunedì 22 febbraio 2021 e per tutto il mese di marzo 2021, con un'incidenza sul livello del lago stimata in 3 centimetri. Tale prelievo sarebbe stato autorizzato dalla Regione Lazio.

Con la presente si intima ogni ente competente ad impedire nella maniera più assoluta ogni prelievo di acqua dal Lago di Bracciano e si segnala alle competenti Autorità il fatto suddetto, fonte di grave rischio di causazione di ulteriori danni ambientali, affinché adottino le opportune misure, sia cautelari, sia sanzionatorie, e si diffida Acea/AceaAto2 s.p.a. dal dare corso alle attività paventate e comunque ad ogni prelievo di acqua dal Lago di Bracciano.

PREMESSO CHE:

- 1) Con sentenza n. 252 del 12 gennaio 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (All. 1) hanno definitivamente dichiarato infondato il ricorso spiegato da AceaAto2 s.p.a. e Roma Capitale avverso la Determinazione n. prot. 18901 del 29 dicembre 2017 emanata dalla Regione Lazio con la quale, preso atto dei conclamati danni ambientali subiti dal Lago di Bracciano a seguito dell'abbassamento del livello delle acque e della abusiva captazione posta in essere da AceaAto2 s.p.a., posta in essere oltre il limite e le condizioni poste dalla concessione, aveva imposto la cessazione di ogni ulteriore captazione alla predetta società, aveva condizionato *«le captazioni dal lago di bracciano, nelle situazioni di emergenza idrica, alla preventiva richiesta e alla autorizzazione della Direzione regionale competente»* ed aveva, tra le altre cose, stabilito di *«rinviare a un incontro del "Tavolo tecnico" presso la Regione il confronto per l'emanazione del successivo provvedimento per l'installazione, da parte di ACEA, di un dispositivo per la regolazione del flusso idrico e la cessazione delle captazioni allorquando il livello dell'acqua fosse sceso sotto la quota minima di 161,90 s.l.m.»*.
- 2) La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato espressamente che vanno preservati, pur in caso di concessione di acqua pubblica, il naturale livello delle acque del bacino idrico e l'integrità ambientale; ha riconosciuto la necessità di rendere effettivo il principio di precauzione, prescritto sia da fonti del diritto interne, sia da fonti di diritto sovranazionale, essendo necessario tutelare un bene primario come l'ambiente e la sua integrità; ha riconosciuto definitivamente che le captazioni relative al Lago di Bracciano devono essere necessariamente inibite qualora il livello delle acque del lago scenda sotto quello dei 161,90 m. s.l.m. ed ha riconosciuto che ai sensi della concessione di cui beneficia AceaAto2 s.p.a. è necessaria e dovuta, da parte del concessionario, l'installazione del flussometro e del meccanismo in grado di *«disporre il blocco automatico delle captazioni quando il livello fosse sceso sotto quel limite»* (cfr. Cass., sez. un., 252/2021, p. 9), che ad oggi non risulta essere ancora stato installato.

- 3) La Procura delle Repubblica di Civitavecchia, relativamente alla vicenda *de qua*, ha chiesto il rinvio a giudizio con l'imputazione di disastro ambientale aggravato per i vertici di AceaAto2 s.p.a. ed ha agito direttamente contro la stessa società ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 per responsabilità dell'ente da reato.
- 4) La concessione in forza della quale AceaAto 2 s.p.a. preleva acqua dal lago di Bracciano prescrive anche che sia comunque assicurato «*il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell'ambito di quelle naturali*» (p. 2 della concessione).
- 5) Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la rilevanza che ha assunto nella vicenda il provvedimento adottato dal Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano ai sensi dell'art. 164, d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente) (All. 2), su istanza dell'intestato Comitato.
- 6) Il Parco suddetto nell'atto adottato ex art. 164, d.lgs. 152/2006, ha affermato la necessità che «*le captazioni di acqua dal Lago di Bracciano rimangano interrotte al fine di garantire la conservazione dell'ambiente lacustre finché non venga ristabilito il livello naturale delle acque stabilito in 163,04 m.s.l.m. o non abbia nuovamente raggiunto il livello della media per il relativo mese, secondo quanto stabilito dall'attività istruttoria*» e riportato nella tabella inserita nell'atto stesso.
- 7) Dalla tabella suddetta elaborata dal Parco di Bracciano sulla base dei dati storici relativi al livello delle acque del lago, raccolti nell'arco di circa cento anni, si evince chiaramente che nei mesi di febbraio e marzo il livello delle acque del lago dovrebbe essere pari rispettivamente a 162,7 (per febbraio) e 162,8 (per marzo) m.s.l.m. Alla luce dei dati storici si è stabilito che possa essere considerata rientrante nei limiti della naturale oscillazione del livello un'escursione massima di 20 centimetri in più o in meno rispetto alle misure appena riportate.
- 8) Oggi, 20 febbraio 2021, il livello delle acque del Lago di Bracciano è fermo a 162,165 m.s.l.m. (All. 3).
- 9) Risulta dunque evidente che attualmente il livello delle acque del lago si trova ad una quota di 53 centimetri più bassa di quella che dovrebbe avere, nonché ad una quota di ben 33 centimetri inferiore rispetto alla quota minima, anche considerando la tolleranza di 20 centimetri suddetta.
- 10) È dunque palese che il Lago stia ancora vivendo una situazione di grave scostamento dal suo livello naturale, sicché ogni captazione deve essere preclusa, nel rispetto della sentenza resa dalle Sezioni Unite della Cassazione, dell'atto ex art. 164, d.lgs. 152/2006 adottato dal Parco di Bracciano e, in generale della normativa vigente. Ai sensi del codice dell'ambiente si considera illecito ogni depauperamento della risorsa idrica.
- 11) Non si ravvede, peraltro, né risulta essere documentata, alcuna emergenza idrica cui fare fronte.
- 12) Non è assolutamente giustificabile l'effettuazione di alcuna captazione a fini di pulizia e/o manutenzione dell'impianto di captazione stesso, in quanto non ve ne è immediata necessità e, peraltro, tali attività ben possono essere poste in essere con altri strumenti ed a prescindere dalla captazione stessa.
- 13) Ogni eventuale captazione che dovesse essere posta in essere sarebbe dunque radicalmente contraria al necessario rispetto sia della concessione, sia del principio di precauzione raccomandato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, sia dell'atto emanato dal Parco di Bracciano ex art. 164, d.lgs. 152/2006, sia delle stesse precedenti determinazioni della Regione

Lazio, ed esporrebbe tutti coloro che dovessero concorrere a porre in essere o ad avallare una simile condotta a gravi conseguenze sul piano della responsabilità civile, penale e amministrativa, che l'intestato Comitato non mancherà di fare valere nelle opportune sedi.

Tutto ciò premesso, il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano e Martignano, come rappresentato e difeso,

INTIMA

- Ad ogni Autorità competente di intervenire immediatamente al fine di inibire ogni prelievo di acqua dal Lago di Bracciano almeno fino a quando il livello delle acque del Lago non avrà raggiunto il livello naturale relativo al mese di riferimento, per come individuato dal Parco di Bracciano nell'atto reso ex art. 164, d.lgs. 152/2006.

DIFFIDA

- AceaAto2 s.p.a dal porre in essere qualsiasi prelievo di acqua dal Lago di Bracciano.
- La Regione Lazio dall'autorizzare ogni prelievo di acqua dal Lago di Bracciano da parte della società Acea/AceaAto2 s.p.a.

INTIMA

- Ad AceaAto2 s.p.a. di installare immediatamente il flussometro ed il meccanismo in grado di bloccare automaticamente le captazioni qualora il livello delle acque del Lago di Bracciano dovesse scendere sotto la soglia di 161,90 m.s.l.m.
- Alla Regione Lazio di imporre immediatamente ad Acea/AceaAto2 s.p.a. l'adempimento dell'obbligo di cui al punto precedente, condizionando all'adempimento ogni futuro eventuale emungimento, rappresentando il fatto che ancora non sia stato adempiuto detto obbligo un ulteriore grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, che ne legittima la revoca. In alternativa, procedere alla revoca immediata della concessione stessa.

TRASMETTE

- Alla competente Procura della Repubblica di Civitavecchia affinché adotti, ove ne dovesse ravvisare i presupposti, ogni opportuno provvedimento, anche cautelare, al fine di evitare che vengano poste in essere ulteriori condotte pregiudizievoli per l'ambiente del Lago di Bracciano o comunque per sanzionare eventuali condotte illecite.

Si allegano:


All. 1 – Cass., sez. un., 252 del 2021;

All. 2 – Provvedimento adottato dal Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano ai sensi dell'art. 164, d.lgs. 152/2006;


All. 3 – Schermata livello lago al 20 febbraio 2021.

Anguillara Sabazia, 20 febbraio 2021.

Avv. Simone Calvigioni



Dott.ssa Graziarosa Villani
n.q. di l.r.p.t. del Comitato per la Difesa
del Bacino Lacuale di Bracciano e Martignano



Avv. Francesco Falconi

